

N. 5108-404-523-684-5017-A

CAMERA DEI DEPUTATI

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(ANDREOTTI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(VASSALLI)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
(BATTAGLIA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(CARLI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(CIRINO POMICINO)

—

Presentato il 29 settembre 1990

Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni delle imprese e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione di imposta, nonché disposizioni di razionalizzazione e semplificazione. Delege al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie

E

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERRENTINO

Presentata il 2 luglio 1987

Esclusione dall'ILOR dei redditi derivanti dall'attività
di agente e rappresentante di commercio

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**VISCO ZANGHERI, REICHLIN, BELLOCCHIO, RODOTÀ,
FERRARA, BASSANINI, MACCIOTTA, ALINOVÌ, AULETA,
BRUZZANI, MONTESSORO, UMIDI SALA**

Presentata il 2 luglio 1990

Disposizioni in materia di rivalutazione dei beni di impresa

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MARTINAZZOLI, USELLINI, CRISTOFORI, GITTI, ZARRO, ZOLLA,
SANGALLI, RUSSO RAFFAELE, AUGELLO, BALESTRACCI, CARRUS,
FAUSTI, FORNASARI, GRIPPO, PORTATADINO, SARTI, SILVESTRI,
ZANIBONI, ZUECH, ROSINI, RAVASIO, AZZARO, DEGENNARO, FA-
RACE, FERRARI WILMO, FIORI, GALLI, GRILLO, PATRIA, PELLIZ-
ZARI, VITO, ALESSI, ANDREOLI, ANSELMI, ARMELLIN, ASTONE,
ASTORI, AZZOLINI, BATTAGLIA PIETRO, BODRATO, BONFERRONI,
BORRA, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAFARELLI, CAMPAGNOLI, CA-
RELLI, CASATI, CASINI CARLO, CASINI PIER FERDINANDO, CASTA-
GNETTI PIERLUIGI, COLONI, CONTU, CORSI, D'ANGELO, DEL MESE,
FERRARI BRUNO, FOTI, FRASSON, FUMAGALLI CARULLI, GARAVA-
GLIA, GELPI, LATTANZIO, LEONE, LUCCHESI, MALVESTIO, MANCINI
VINCENZO, MANFREDI, MANNINO, CALOGERO, MELELEO, MENSO-
RIO, MERLONI, MICHELI, NAPOLI, NICOTRA, NUCCI MAURO, ORSE-
NIGO, PAGANELLI, PERANI, PIREDDA, PUJIA, QUARTA, RABINO,**

**RADI, REBULLA, RICCI, RICCIUTI, RIGHI, RINALDI, RIVERA, ROSSI
di MONTELERA, SARETTA, SENALDI, TANCREDI, TORCHIO, URSO,
VAIRO, VECCHIARELLI, VISCARDI, VITI, ZAMBON, ZAMPIERI,
ZOPPI, ZOSO**

Presentata l'8 luglio 1987

Norme per un più equo trattamento fiscale dei redditi familiari, per la deduzione dal reddito dei canoni di locazione delle nuove famiglie e per la prevenzione dell'evasione fiscale

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VISCO AULETA, BELLOCCHIO

Presentata il 1° agosto 1990

Disposizioni Tendenti a consentire la regolarizzazione tardiva permanente delle violazioni in materia di imposte dirette e di IVA

(Relatore: **Franco PIRO**)

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE N. 5108

ART. 1.

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a reponsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, possono, anche in deroga all'articolo 2425 del codice civile e alle altre norme di legge o statuto, rivalutare i beni indicati ai numeri 1) e 3) del primo comma del medesimo articolo 2425 nonché le azioni e le quote di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, acquisiti fino alla data di chiusura dell'esercizio chiuso nell'anno 1989 e risultanti nel bilancio relativo a tale esercizio.

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli adibiti, alla data di entrata in vigore della presente legge e alla data in cui viene eseguita la rivalutazione, a uffici della società o dell'ente o all'esercizio di attività da parte di essi. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

1. *Identico.*

2. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati realizzati o acquistati dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data del 31 dicembre 1989 e fino alla data in cui viene eseguita la rivalutazione si considerano beni strumentali per l'esercizio dell'impresa e di quelli che non costituiscono beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa stessa. Non possono inoltre essere rivalutate le azioni e le quote ricevute dalla società apportante a fronte degli apporti effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975,

ART. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni iscritti e deve essere annotata nel relativo inventario.

2. I beni possono essere rivalutati fino al valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e, per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti, o al minor valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei singoli beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. Nell'inventario relativo all'esercizio in cui la rivalutazione viene eseguita deve essere indicato anche il prezzo di costo con le eventuali rivalutazioni eseguite, in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria, dei beni rivalutati.

ART. 3.

1. Sui maggiori valori dei beni iscritti in bilancio è dovuta un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ILOR

n. 576, prorogato dall'articolo 10 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, salvo che non si provveda ad affrancare le relative riserve, eventualmente iscritte nel passivo della situazione patrimoniale, con le modalità previste nell'articolo 8.

ART. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario. A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie omogenee gli immobili e i beni mobili iscritti in pubblici registri. Per gli enti e le società che possono avvalersi delle disposizioni di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, la rivalutazione può essere eseguita anche nel bilancio o nel rendiconto successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I valori iscritti in bilancio e in inventario a seguito della rivalutazione non possono in nessun caso superare i valori effettivamente attribuibili ai beni con riguardo alla loro consistenza, alla loro capacità produttiva, alla effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa, nonché ai valori correnti e alle quotazioni di borsa.

3. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e attestare che la rivalutazione non eccede il limite di valore di cui al comma 2.

4. *Identico.*

ART. 3.

1. *Identico.*

pari al 16 per cento o al 20 per cento dei maggiori valori, rispettivamente, dei beni non ammortizzabili e dei beni ammortizzabili.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate uguali con scadenza nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al maggior valore ad essi attribuito.

4. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Tuttavia nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo dei beni prima della rivalutazione. In tal caso al soggetto che ha effettuato la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'IRPEF o dell'IRPEG pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, pagata nei precedenti esercizi, riferibile ai beni che formano oggetto delle ipotesi medesime.

2. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel cui bilancio la rivalutazione è eseguita, ovvero, a richiesta del contribuente, in due rate del 58 e del 42 per cento con scadenza rispettivamente nel termine di presentazione della dichiarazione dei redditi di detto periodo e del periodo d'imposta successivo. Sull'importo della seconda rata sono dovuti gli interessi nella misura del 9 per cento da versare contestualmente. L'imposta sostitutiva va computata in diminuzione del saldo attivo ed è indeducibile.

3. A decorrere dal terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini fiscali, le quote di ammortamento dei beni rivalutati possono essere commisurate al nuovo valore ad essi attribuito fino ad esaurimento del predetto valore.

4. *Identico.*

5. La disposizione di cui al secondo periodo del comma 4 non si applica nel caso di conferimenti da parte di enti o società che possono effettuare, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, opera-

zioni di ristrutturazione, anche al fine di costituire un gruppo creditizio.

6. Per gli enti e le società conferitari indicati nel comma 5, ai fini dell'applicazione del comma 3 gli esercizi sono computati a decorrere da quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita dalla conferente.

7. Nel caso in cui gli enti e le società conferitari cedano a titolo oneroso, assegnino ai soci o destinino a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, prima del termine di cui al comma 4, beni rivalutati acquisiti ai sensi del comma 5, la differenza tra valore di conferimento dei beni ceduti o assegnati o destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ed il loro costo prima della rivalutazione concorre a formare il reddito imponibile delle società od enti conferenti che hanno operato la rivalutazione; in tal caso, si applica la disposizione di cui al terzo periodo del comma 4.

8. Entro trenta giorni dal momento in cui si sono verificate le ipotesi di cui al comma 7, il soggetto conferitario è tenuto ad effettuare apposita comunicazione al soggetto conferente allegandone copia alla propria dichiarazione dei redditi; in caso di inosservanza si applica la pena pecuniaria da 2 a 10 milioni.

ART. 4.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli 1 e 2 deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata o ridotta in misura corrispondente con

ART. 4.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

deliberazione dell'assemblea straordinaria, senza l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

4. Ai fini del comma 3 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle già iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

5. Nell'esercizio in cui si verificano le ipotesi indicate nel comma 3, al soggetto che ha eseguito la rivalutazione è attribuito un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o sul reddito delle persone giuridiche pari all'ammontare dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 3, comma 1, pagata nei precedenti esercizi.

ART. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano, per i beni di cui all'arti-

3. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti, aumentate dell'imposta sostitutiva corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o dei partecipanti.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. Se le ipotesi indicate nel comma 3 si verificano in data anteriore a quella di inizio del terzo esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, i maggiori valori attribuiti ai beni, dalla stessa data e fino a concorrenza degli importi attribuiti ai soci o ai partecipanti, si considerano riconosciuti, in deroga ai commi 3 e 4 dell'articolo 3, anche per la commisurazione degli ammortamenti e per la determinazione delle plusvalenze o minusvalenze realizzate, in relazione ai beni indicati dal contribuente.

ART. 5.

Identico.

colo 1 relativi alle attività commerciali esercitate, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle società ed enti di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni. La disposizione contenuta nell'articolo 3, comma 4, della presente legge si applica anche in caso di destinazione dei beni al consumo personale o familiare dell'imprenditore.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, la rivalutazione va effettuata per i beni che risultino acquisiti entro il 31 dicembre 1989 dai registri di cui agli articoli 16 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. La rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta. Tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge.

ART. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire 10 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

ART. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 2 o dell'articolo 4, gli amministratori e i sindaci o revisori o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-bis del codice penale, per la durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

ART. 7.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

2. Le riserve e i fondi di cui al comma 1, diminuiti dell'imposta sostitutiva, non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa, ovvero della società o dell'ente e, in caso di distribuzione, non sono soggetti alla maggiorazione di conguaglio di cui all'articolo 105 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito di imposta previsto dall'articolo 14 del suddetto testo unico è ridotto al venticinque per cento.

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7, dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al sei e al quindici per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3, diminuiti dell'imposta sostitutiva, si comprendono tra quelli indicati

ART. 7.

1. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti ferme restando, in quanto compatibili con quelle della presente legge, le disposizioni contenute nella legge 19 marzo 1983, n. 72, e quelle relative di attuazione.

ART. 8.

1. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta, ad esclusione di quelli per i quali è previsto l'obbligo del reinvestimento, possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dell'imposta locale sui redditi in misura pari al venti per cento.

2. *Identico.*

3. Le riserve e i fondi di cui alle lettere b) e c) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico possono essere assoggettati in tutto o in parte ad imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio di cui al predetto articolo 105 in misura pari rispettivamente al sei e al quindici per cento.

4. Ai fini della maggiorazione di conguaglio, le riserve ed i fondi di cui al comma 3, diminuiti dell'imposta sostitutiva, si comprendono tra quelli indicati

nella lettera *a*), del comma 7, dell'articolo 105 del menzionato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che la distribuzione intervenga non prima di due anni. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. L'ammontare delle riserve o fondi di cui ai commi 2 e 4 deve essere distintamente indicato nella dichiarazione dei redditi. Nell'apposito prospetto da allegare alla dichiarazione stessa va altresì indicato l'ammontare delle riserve o fondi assoggettati all'imposta sostitutiva, al lordo e al netto dell'imposta stessa, con la relativa denominazione risultante in bilancio nonché gli eventuali utilizzi.

6. I soggetti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al presente articolo devono procedere alla determinazione dell'imposta sostitutiva nella prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. L'imposta sostitutiva è riscossa mediante versamento diretto; a richiesta del contribuente il versamento dell'imposta dovuta può essere effettuato in ragione del 60 per cento entro il termine di presentazione della dichiarazione di cui al comma 6 e, per la differenza, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo. Qualora il contribuente abbia diritto a rimborsi di crediti d'imposta sulla base di dichiarazioni relative a periodi d'imposta precedenti o risultanti da quella presentata nel periodo d'imposta in cui il versamento dell'imposta sostitutiva deve essere effettuato, gli importi da versare possono essere utilizzati fino al 25 per cento del loro ammontare a titolo di compensazione dei predetti rimborsi a partire da quello meno recente.

nella lettera *a*) del comma 7 dell'articolo 105 del menzionato testo unico delle imposte sui redditi, a condizione che la distribuzione sia deliberata dopo la chiusura del secondo esercizio successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione indicata al comma 6. Se la distribuzione avviene prima di detto termine la maggiorazione è dovuta secondo i criteri ordinari, al netto dell'imposta sostitutiva corrisposta, salvo che in sede di corresponsione dell'imposta sostitutiva la relativa aliquota sia stata elevata rispettivamente al 10 e al 19 per cento.

5. *Identico.*

6. *Identico.*

7. *Identico.*

8. Le società ed enti che distribuiscono i fondi e le riserve di cui al comma 1, devono rilasciare al percipiente apposito certificato, che deve essere allegato alla dichiarazione dei redditi dello stesso, dal quale risultino gli utili posti a carico dei fondi o riserve assoggettati ad imposta sostitutiva e l'ammontare del relativo credito di imposta.

ART. 8.

1. Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono soppresse le parole: « tranne quelle organizzate prevalentemente con il lavoro del contribuente e dei suoi familiari ».

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre ».

ART. 9.

1. Il comma 2 dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dai seguenti:

« 2. Nella determinazione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante non si tiene conto dell'avanzo o disavanzo iscritto in bilancio per effetto

8. *Identico.*

ART. 9.

1. *Identico.*

2. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« e-bis) i redditi d'impresa derivanti dall'esercizio di attività commerciali svolte da soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 dell'articolo 87, organizzate prevalentemente con il lavoro proprio e dei familiari, ovvero con il lavoro dei soci, a condizione che il numero complessivo delle persone addette, esclusi gli apprendisti fino ad un massimo di tre, compreso il titolare, ovvero compresi i soci, non sia superiore a tre ».

ART. 10.

1. All'articolo 20, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: « a responsabilità limitata » fino a: « semplice » sono soppresse.

del rapporto di cambio delle azioni o quote o dell'annullamento delle azioni o quote di alcune delle società fuse possedute da altre. Non si tiene altresì conto delle plusvalenze dei beni della società incorporata, escluse quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento, iscritte in bilancio fino a concorrenza della differenza tra il valore normale della quota del patrimonio netto corrispondente alla partecipazione annullata, con riferimento alla data in cui ha effetto la fusione e nel limite massimo del valore fiscalmente riconosciuto, e il valore della stessa quota risultante dalle scritture contabili.

2-bis. Le plusvalenze di cui al comma 2 possono essere iscritte su beni diversi da quelli di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 1 dell'articolo 53, e sulle partecipazioni azionarie maggioritarie provenienti dalla società incorporata. La disposizione di cui al comma 2 si applica a condizione che:

a) il valore normale della quota del patrimonio netto corrispondente alla partecipazione annullata con riferimento alla data da cui ha effetto la fusione risulti da una valutazione di stima da eseguire ai sensi dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile, da allegare alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui avviene la fusione;

b) le azioni o quote annullate siano state possedute negli ultimi due anni;

c) le società che si fondono o l'incorporante abbiano effettivamente svolto, per almeno tre anni, attività analoghe, complementari o sussidiarie.

2-ter. Se la società risultante dalla fusione o incorporante effettua la cessione a titolo oneroso, assegna ai soci ovvero destina a finalità estranee all'esercizio dell'impresa i beni rivalutati mediante utilizzo della differenza di cui al comma 2, entro il quinto esercizio successivo alla fusione se trattasi di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, limitatamente agli aeromobili, alle navi e

alle imbarcazioni, ovvero entro il terzo esercizio negli altri casi, ai fini della determinazione del reddito si ha riguardo al valore fiscalmente riconosciuto dei beni prima della fusione.

2-quater. La differenza di cui al comma 2 che non trova copertura nell'ammontare delle plusvalenze iscritte in bilancio è deducibile in quote costanti nel periodo di imposta in cui ha effetto la fusione e nei quattro successivi ».

2. Le disposizioni contenute nel comma 1 si applicano alle fusioni relativamente alle quali il deposito prescritto dall'articolo 2504, secondo comma, del codice civile è eseguito dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

3. Resta fermo, anche successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il potere degli uffici di procedere ai controlli al fine di accertare, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, se l'operazione di fusione sia stata effettuata, anche per mancanza delle condizioni indicate nel comma 2-bis dell'articolo 123 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto

2. La dichiarazione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, deve essere in ogni caso presentata nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 1, lettera f), ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Il costo delle partecipazioni cedute da soggetti non residenti nel territorio dello Stato è fiscalmente riconosciuto, per il cessionario, a condizione che le plusvalenze realizzate dal cedente concorrano a formare il reddito ai sensi del citato articolo 20, fatti salvi gli accordi internazionali contro le doppie imposizioni. In quest'ultimo caso il costo della partecipazione è riconosciuto fiscalmente a condizione che la dichiarazione di cui al presente comma indichi, allegando un certificato della competente autorità fiscale estera, che la plusvalenza concorre a formare il reddito imponibile nello Stato di residenza del cedente. In mancanza di tali condizioni il costo si considera fiscalmente riconosciuto solo fino a concorrenza della quota di patrimonio netto della società cui le partecipazioni si riferiscono, esistente prima della cessione.

3. È consentito all'amministrazione finanziaria disconoscere ai fini fiscali la parte di costo delle partecipazioni sociali sostenute e comunque i vantaggi tributari conseguiti in operazioni poste in essere senza valide ragioni economiche ed allo scopo esclusivo di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta attraverso operazioni di fusione, liquidazione, riduzione di capitale e simili effettuate suc-

del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, senza valide ragioni economiche e allo scopo prevalente di ottenere fraudolentemente un risparmio di imposta.

ART. 10.

1. I soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi, anche mediante certificato sostitutivo, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, devono indicare i dati relativi alle somme versate, nell'anno cui la predetta dichiarazione si riferisce, a titolo di contribuzione per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale per la previdenza sociale, la pena pecuniaria da uno a tre milioni di lire.

cessivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Le imposte corrispondenti agli imponibili accertati dagli uffici in applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 ed i relativi interessi sono iscritti a ruolo a titolo provvisorio ai sensi e nella misura prevista dal secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo le decisioni della commissione tributaria di primo grado ovvero decorso un anno dalla presentazione del ricorso se alla scadenza di tale termine la commissione non ha ancora emesso la propria decisione.

ART. 11.

1. *Identico.*

2. Con decreti dei Ministri del tesoro, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabiliti criteri e modalità di versamento del contributo per le prestazioni del servizio sanitario nazionale; saranno altresì previste, al fine di realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati, le modalità tecniche per lo scambio di dati e notizie relativi ai versamenti di cui al comma 1 e per la loro rilevazione automatica. Nei casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione dei predetti dati si applica, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, la pena pecuniaria da cinquecentomila a quattro milioni di lire. La pena massima di quattro milioni di lire

si applica quando le omissioni, le incompletezze e le infedeltà hanno comportato un versamento del contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale inferiore al 75 per cento di quello accertato.

ART. 12.

1. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 dovranno essere emanate le disposizioni concernenti:

a) l'adeguamento delle aliquote di importo fisso di taluni tributi nei limiti delle variazioni percentuali del valore dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, previsto dall'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165;

b) la determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito o di corrispettivi di operazioni imponibili di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154;

c) i programmi e i criteri selettivi per i controlli in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e i criteri per l'effettuazione dei controlli globali nei confronti dei soggetti scelti mediante sorteggio, nonché i programmi e i criteri per l'effettuazione di controlli incrociati e di accertamenti automatici e sintetici, anche in relazione al potenziamento degli ausili informatici e del personale addetto, in applicazione degli articoli 6 e 7 della legge 24 aprile 1980, n. 146;

d) le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

2. I provvedimenti indicati nel comma 1 dovranno assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 4.151 miliardi nel 1991, a 6.890 miliardi nel 1992 e a 9.990 miliardi nel 1993.

ART. 11.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La dichiarazione, diversa da quella di cui al quarto comma, può comunque essere integrata, salvo il disposto del quinto comma dell'articolo 54, per correggere errori o omissioni mediante successiva dichiarazione, redatta su stampati approvati ai sensi del primo comma dell'articolo 8, da presentare entro il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta successivo, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche o la violazione non sia stata comunque constatata ovvero non siano stati notificati gli inviti e le richieste di cui all'articolo 32. »;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di presentazione della dichiarazione integrativa in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 40 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. ».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:

« Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. ».

ART. 13.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *identica*;

b) all'articolo 54, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente:

« In caso di presentazione della dichiarazione integrativa, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49 si applica la soprattassa del 30 per cento della maggiore imposta che risulta dovuta. Se il versamento della maggiore imposta che risulterà dalla dichiarazione integrativa viene effettuato prima della presentazione della stessa nei termini previsti per i versamenti di acconto, la soprattassa è ridotta al 15 per cento. La soprattassa è aumentata al 60 per cento se la dichiarazione integrativa è presentata entro il termine relativo alla dichiarazione per il secondo periodo di imposta successivo ».

2. *Identico*.

3. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, dopo le parole: « nella quale l'operazione doveva essere computata », sono aggiunte le seguenti: « se la regolarizzazione avviene entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo la soprattassa è elevata al 40 per cento; »;

b) nel penultimo periodo, dopo le parole: « termine di presentazione della dichiarazione annuale » sono aggiunte le parole: « ; se risultano regolarizzate entro il termine di presentazione della dichiarazione per l'anno successivo le sanzioni sono ridotte a due terzi. ».

4. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, saranno stabilite le modalità per i versamenti delle imposte dovute in sede di dichiarazione integrativa di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle relative soprattasse.

5. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui all'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e la regolarizzazione degli adempimenti ai sensi del primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nei limiti delle integrazioni e delle regolarizzazioni effettuate, escludono la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516.

ART. 12.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie alla data di entrata in vigore della

3. *Identico.*

4. *Identico.*

5. *Identico.*

ART. 14.

1. I processi concernenti i tributi erariali soppressi con provvedimenti emanati in attuazione della delega legislativa prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, pendenti dinanzi alle commissioni tributarie e all'amministrazione finanziaria

presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente.

ART. 13.

1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non è ammesso il ricorso alle commissioni tributarie è demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalità che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo

alla data di entrata in vigore della presente legge, si estinguono e la controversia si intende definita sulla base dell'ultima decisione di merito ovvero, in mancanza, dell'accertamento dell'ufficio tributario, con riduzione del 10 per cento del tributo risultante dovuto e senza applicazione di sanzioni ed interessi. Non si fa luogo a rimborso di somme già pagate e il tributo risultante dovuto non può essere inferiore a quello corrispondente ai valori dichiarati.

2. L'estinzione del processo, dichiarata con ordinanza del presidente della commissione tributaria o della sezione, per i ricorsi già assegnati, è comunicata alle parti a cura della segreteria e diviene definitiva, ove, entro il termine di sessanta giorni, non venga richiesta da una delle parti la riassunzione del giudizio con formale istanza notificata alla controparte. L'istanza dell'ufficio tributario deve recare, a pena di inammissibilità, il visto dell'ispettorato compartimentale competente. Per le controversie pendenti dinanzi all'amministrazione finanziaria, l'estinzione è dichiarata dall'intendente di finanza.

ART. 15.

Identico.

verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione.

3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme è ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimità e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, sospende l'esecutività del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza è definitiva. Resta ferma l'azione giudiziaria di opposizione al ruolo, che l'interessato può proporre entro centottanta giorni dalla notifica della decisione dell'intendente di finanza o, in mancanza di questa, dal sessantesimo giorno dalla notifica del ricorso.

4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sarà approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 14.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1991 uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi saranno sostituiti con

ART. 16.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1991, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione e la modifica delle disposizioni di legge esistenti in materia di esenzioni, di agevolazioni tributarie e di regimi sostitutivi, che costituiscono comunque deroga ai principi di generalità, di uniformità e di progressività della imposizione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi dovranno essere sostituiti

autorizzazioni di spesa al fine di consentire entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi saranno mantenuti ovvero sostituiti in applicazione dei principi indicati alla lettera a), solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione vigente sono tuttora sussistenti e conformi agli obiettivi di politica economica nazionale; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della reale necessità di incentivazione dei settori economici di attività e della dimensione dell'attività esercitata nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) le esenzioni, le agevolazioni ed i regimi sostitutivi di cui alle lettere a) e b) dovranno essere applicati per un periodo di tempo limitato che verrà determinato in correlazione al tempo necessario per il raggiungimento degli obiettivi di politica economica nazionale;

d) l'ammontare degli stanziamenti previsti per consentire l'applicazione dei benefici conseguenti al riordino del regime delle esenzioni, delle agevolazioni e dei regimi sostitutivi in applicazione dei principi e criteri direttivi indicati nelle lettere a), b) e c) non potrà superare l'importo del 50 per cento dell'onere che le vigenti agevolazioni comportano, rilevato sulla base di stime redatte con riferimento al 31 dicembre 1990.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria,

tutti con autorizzazioni di spesa al fine di consentire entro il limite dello stanziamento autorizzato, la concessione di un credito o di buoni di imposta, da far valere ai fini del pagamento di imposte, da determinare sulla base di parametri, legati alla dimensione economica dei soggetti destinatari delle agevolazioni;

b) le esenzioni, le agevolazioni e i regimi sostitutivi attualmente esistenti potranno essere in tutto o in parte mantenuti solo se le finalità per le quali essi sono stati previsti dalla legislazione risultano, alla data di entrata in vigore della presente legge, tuttora sussistenti e conformi a specifici indirizzi di natura costituzionale o a specifici obiettivi di politica economica, sociale o culturale compatibili con gli indirizzi della Comunità economica europea; in relazione a tali obiettivi verrà tenuto particolarmente conto della effettiva necessità di incentivazione di particolari settori economici o specifiche attività, anche in relazione alle dimensioni dell'attività, nonché delle aree territoriali nelle quali i benefici sono destinati ad essere applicati, con particolare riferimento al Mezzogiorno;

c) *identica*;

d) *identica*;

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni, nonché una relazione analitica

del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione dovrà esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le disposizioni recate dai predetti decreti avranno effetto dal 1° gennaio 1992.

ART. 15.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei Paesi della Comunità economica europea; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale corrisposti a per-

che dia conto delle agevolazioni, esenzioni e regimi sostitutivi esistenti nel campo delle imposte dirette e dell'IVA, e dell'entità dei benefici fiscali da ciascuno derivanti, alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1992, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'agricoltura e delle foreste, entro il termine indicato nel comma 1.

ART. 17.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti il riordino del trattamento tributario dei redditi di capitale con una puntuale definizione delle singole fattispecie produttive di reddito, tenuto conto anche della disciplina vigente nei paesi della Comunità economica europea, e prevedendo idonee norme di chiusura volte ad estendere automaticamente l'imposizione, secondo la normativa vigente, a nuove eventuali fattispecie diverse da quelle esplicitamente previste ed elencate; in particolare la nuova disciplina sarà ispirata al principio della generale applicazione della ritenuta alla fonte, con obbligo di rivalsa, in acconto

sone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tale caso la misura della ritenuta non potrà essere inferiore al 30 per cento.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le disposizioni recate dai predetti decreti avranno effetto dal 1° gennaio 1993.

delle imposte sui redditi, fissando la misura della ritenuta stessa tra il 10 e il 20 per cento in relazione alla diversa fattispecie produttiva di reddito. Per i redditi di capitale, con esclusione di quelli attualmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'acconto, corrisposti a persone fisiche o a soggetti esenti dalle imposte sui redditi potrà essere prevista la opzione per l'applicazione della ritenuta a titolo di imposta; in tal caso la misura della ritenuta non potrà essere superiore al 30 per cento. Dalla disciplina prevista nel presente comma saranno esclusi gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e degli altri titoli indicati nell'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, compresi quelli emessi all'estero ed equiparati; a tali interessi e proventi resteranno applicabili le vigenti disposizioni di legge.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i testi alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro il termine indicato nel comma 1.

ART. 16.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1992 uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) facoltà per i contribuenti di chiedere l'applicazione dell'imposta sul reddito sull'insieme dei redditi del nucleo familiare;

b) determinazione del nucleo familiare, comprendendovi i coniugi non legalmente ed effettivamente separati, i figli adottivi e gli affidati o gli affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro e quelli di età non superiore a 26 anni dediti agli studi o a tirocinio gratuito nonché le persone indicate nell'articolo 433 del codice civile purché conviventi e a condizione che non posseggano redditi propri di importo superiore all'importo della pensione sociale vigente alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

c) commisurazione dell'imposta alla capacità contributiva del nucleo familiare tenendo conto del numero delle persone che lo compongono e dei redditi da esse posseduti;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione a ciascun componente del nucleo familiare di un coefficiente variabile da 1 a 0,3 a seconda del rapporto di coniugio, parentela o affinità e del numero totale dei componenti del nucleo stesso;

ART. 18.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 1992, uno o più decreti legislativi concernenti la revisione del trattamento tributario dei redditi della famiglia, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

d) determinazione dell'imposta mediante l'applicazione al reddito complessivo del nucleo familiare dell'aliquota media corrispondente al reddito stesso diviso per il numero di parti risultante dalla attribuzione ad un componente del nucleo familiare di un coefficiente pari ad uno, e agli altri componenti di un coefficiente di eguale ammontare e tale comunque che la somma di tutti i coefficienti applicabili ai componenti di una famiglia di quattro persone non superi il valore complessivo di 2,5; tale limite potrà essere superato qualora nella famiglia siano presenti componenti con più di 65 anni a ciascuno dei quali è comunque attribuito un ulteriore coefficiente; l'applicazione del quoziente familiare non potrà comunque dar

e) previsione dell'entrata in vigore graduale del tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia, con priorità per la famiglia monoreddito, intesa quale famiglia i cui componenti sono considerati, dalla vigente legislazione, a carico di uno solo di essi;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 saranno adottati su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del lavoro e della previdenza sociale, sentito il parere della Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550; la Commissione deve esprimere il parere entro trenta giorni dalla richiesta. Le disposizioni recate dai predetti decreti avranno effetto dal 1° gennaio 1993.

luogo a un risparmio di imposta superiore alle 400 mila lire annue per ciascun componente della famiglia oltre il primo; si avrà particolare riguardo alla capacità contributiva del nucleo familiare di cui faccia parte una persona affetta da menomazioni fisiche, psichiche o sensoriali, specialmente nei casi di non autosufficienza; nella determinazione del livello dei coefficienti si dovrà garantire che la perdita di gettito IRPEF a regime non eccederà la somma indicata a tal fine nella previsione del bilancio programmatico per gli anni finanziari 1991-1993 maggiorata del 50 per cento;

e) previsione dell'entrata in vigore graduale nel tempo del nuovo trattamento tributario dei redditi della famiglia;

f) i provvedimenti delegati conterranno le disposizioni occorrenti per il coordinamento con la disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta per carichi di famiglia, nonché per il coordinamento delle norme in vigore, relative all'accertamento, alla riscossione, alle sanzioni, al contenzioso e ad ogni altro adempimento connesso all'introduzione dell'imposizione sul nucleo familiare.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo invia per il parere, anche per singole parti omogenee, il testo delle nuove disposizioni alla Commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550. La Commissione esprime il proprio parere entro sessanta giorni dalla ricezione, indicando specificamente le eventuali disposizioni che non ritiene rispondenti ai principi e ai criteri direttivi della legge di delegazione. Il Governo nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, trasmette nuovamente, con le osservazioni e le eventuali modificazioni, i te-

ART. 17.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato, per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assumere anche in deroga a qualsiasi norma limitativa od ostativa in materia, il personale necessario per la copertura dei due terzi dei posti vacanti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali entro i limiti quantitativi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1988; il rimanente terzo dei posti disponibili resta accantonato per l'attuazione dei commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312. Nel triennio suddetto non si applicano le disposizioni di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.

2. Le assunzioni di cui al comma 1 sono operate con le seguenti modalità:

a) nelle qualifiche funzionali e nei corrispondenti profili professionali per cui in data non anteriore a tre anni dall'entrata in vigore della presente legge risultino approvate con decreto ministeriale le graduatorie di merito di concorsi precedentemente indetti, si provvede all'assunzione degli idonei, secondo le procedure indicate con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per i posti disponibili che non sia possibile coprire ai sensi della lettera a), sono indetti concorsi su base nazionale con ripartizione regionale dei posti; tali

sti alla Commissione per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni dall'ultimo invio. I decreti legislativi, le cui disposizioni avranno effetto dal 1° gennaio 1993, saranno emanati con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, entro il termine indicato nel comma 1.

ART. 19.

Identico.

concorsi sono espletati mediante prove selettive con domande a risposta sintetica, per i profili professionali appartenenti alle qualifiche funzionali fino alla quinta e per quelli delle qualifiche funzionali superiori mediante prove psico-attitudinali integrate da un colloquio diretto ad accertare il livello culturale dei candidati; al colloquio è ammesso a partecipare, sulla base delle graduatorie formate fra coloro che risultino idonei a seguito delle predette prove psico-attitudinali, un numero di aspiranti non superiore al doppio dei posti disponibili;

c) qualora la procedura prevista dai commi nono e decimo dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, non consente la totale copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1 tali posti potranno essere conferiti agli idonei dei concorsi di cui alle lettere a) e b), fino alla totale copertura della quota di riserva.

3. Il personale nominato all'impiego in seguito alle procedure di cui al comma 2 deve permanere per almeno cinque anni in un ufficio ubicato nel territorio della regione di prima assegnazione. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella normativa generale in materia di concorsi nelle pubbliche amministrazioni.

ART. 18.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ART. 20.

1. All'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, alla lettera g-bis), introdotta dall'articolo 31 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è aggiunto in fine il seguente periodo: « Non è obbligatoria l'indicazione del codice fiscale per la riscossione dei titoli di pagamento aventi ad oggetto gli indennizzi di cui alla legge 5 aprile 1985, n. 135 ».

ART. 21.

Identico.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI)

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

all'articolo 9, comma 3, sopprimere le parole: « Resta fermo » in quanto dalla stesse si evince l'esistenza di un potere in precedenza non esistente e riformulare la disposizione recata da quel comma nel senso di chiarire che i poteri dalla medesima previsti non possano agire retroattivamente;

agli articoli 14, 15 e 16 siano specificati in modo più dettagliato i limiti della delega e sia ampliato a sessanta giorni il termine per l'espressione del parere da parte della commissione parlamentare di cui all'articolo 17, terzo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 825, nella composizione stabilita dall'articolo 1, comma 4, della legge 29 dicembre 1987, n. 550;

e con la seguente osservazione:

all'articolo 17, comma 2, lettera *b*), valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che i concorsi previsti da tale disposizione vengano effettuati a livello regionale e con ripartizione regionale, onde evitare successivamente trasferimenti che creino squilibri nelle coperture dei posti, garantendo comunque la assoluta parità di accesso di tutti i cittadini.

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

è opportuno procedere quanto prima nel settore sanitario, con apposito provvedimento, al passaggio dal sistema contributivo a quello della fiscalizzazione.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 404

ART 1.

1. Dopo la lettera *c)* del secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599, è aggiunta la seguente lettera:

« *c-bis)* i redditi degli intermediari e rappresentanti di commercio ».

ART 2.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1 si provvede con quota delle maggiori entrate derivanti dal decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1986, n. 759.

N. 523
—**ART 1.**

1. Le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative, le aziende municipalizzate, le società di mutua assicurazione, che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, e gli altri enti pubblici o privati, che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali e che hanno nel territorio dello Stato la sede legale o amministrativa o l'oggetto principale dell'attività, devono rivalutare i beni indicati al numero 1), esclusi quelli dati in locazione finanziaria, e al numero 3) dell'articolo 2425 del codice civile, nonché le quote e le azioni, comprese quelle privilegiate e di risparmio, di società controllate e di società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, risultanti nell'inventario e nel bilancio o rendiconto relativi all'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge, per un ammontare massimo per ciascun bene, quota o azione pari alla differenza tra il prezzo di acquisto o il costo iscritto in bilancio, ma al netto degli effetti di precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione, e il prezzo o costo medesimo moltiplicato per i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge, e comunque in misura non superiore al valore realizzabile sul mercato, tenuto conto dei prezzi correnti e delle quotazioni di borsa, o al minor valore attribuibile in base alla valutazione della capacità produttiva e di possibilità di utilizzazione economica nell'impresa.

2. Qualora la rivalutazione dei beni, delle quote e delle azioni effettuata a norma del comma 1 risulti inferiore ai valori di mercato, i beni, le quote e le

azioni possono essere rivalutati fino al valore di mercato in base ai criteri indicati nel comma 1 del presente articolo.

3. Non possono essere rivalutati i fabbricati posseduti da società o da enti che hanno per oggetto esclusivo o principale le costruzioni edilizie e che sono stati costruiti dalla società o dall'ente che li possiede, ad eccezione di quelli che alla data di inizio dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge sono adibiti ininterrottamente ad uffici della società o ente o comunque siano strumentali per l'esercizio dell'attività edilizia.

4. Le azioni e le quote possono essere rivalutate a condizione che il rapporto di controllo o di collegamento sussista ininterrottamente dalla data di inizio dell'ultimo esercizio chiuso prima dell'entrata in vigore della presente legge.

ART. 2.

1. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge e deve essere annotata nel relativo inventario, nel quale devono essere indicati anche la data ed il prezzo di costo o di acquisto dei beni rivalutati e le eventuali rivalutazioni dei beni eseguite in conformità a precedenti leggi di rivalutazione monetaria.

2. Gli amministratori e il collegio sindacale devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione dei singoli beni e attestare che la rivalutazione corrisponde ai valori effettivamente attribuibili ai beni medesimi. Si applicano le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 10 della legge 19 marzo 1983, n. 72.

3. Le quote di ammortamento, comprese quelle di ammortamento finanziario dei beni gratuitamente devolvibili, devono essere commisurate al maggior valore attribuito ai beni dall'esercizio in corso all'entrata in vigore della presente legge. Gli ammortamenti già effettuati che siano stati ammessi in detrazione dal reddito

loro, ivi compresi quelli finanziari per i beni gratuitamente devolvibili, devono essere contemporaneamente rivalutati con i coefficienti riportati nella tabella A, in relazione all'anno di stanziamento delle singole quote.

ART. 3.

1. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dei precedenti articoli 1 e 2, diminuito dell'importo corrispondente all'onere fiscale di cui al comma 1 del successivo articolo 4 e dell'importo delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, con esclusione di ogni diversa utilizzazione.

2. La riserva, ove non venga imputata al capitale, può essere ridotta soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si può fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non è reintegrata, o ridotta in misura corrispondente, con deliberazione dell'assemblea straordinaria senza obbligo di osservare le disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile.

3. Per le azioni o quote ricevute a fronte di conferimenti aziendali effettuati ai sensi dell'articolo 34 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, e successive modificazioni, il saldo è calcolato con riferimento al costo, riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi, dell'azienda o del complesso aziendale conferito e la riserva iscritta in bilancio a fronte del maggior valore delle azioni o quote ricevute è annullata.

ART. 4.

1. Qualora il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1 ecceda l'entità della rivaluta-

zione del capitale proprio delle società ed enti indicati nell'articolo 1 esistente alla fine dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione, la differenza concorre a formare il reddito imponibile della società o dell'ente nell'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione o, a scelta del contribuente, in quote costanti in un numero di anni, compreso l'esercizio in cui è stata effettuata la rivalutazione, pari al rapporto tra l'entità del saldo attivo imponibile, e i maggiori ammortamenti deducibili per effetto delle rivalutazioni effettuate ai sensi dell'articolo 1. La rivalutazione del capitale proprio va effettuata applicando i coefficienti riportati nella tabella A allegata alla presente legge alla parte di capitale proprio costituito nell'esercizio chiuso in ciascuno degli anni indicati nella tabella. I maggiori ammortamenti deducibili vanno calcolati moltiplicando la media dei rapporti, espressi in percentuale, tra ammortamenti portati in deduzione e totale del valore dei beni ammortizzabili risultanti dal bilancio o rendiconto delle società e degli enti di cui all'articolo 1 in ciascuno dei tre esercizi precedenti quelli in cui è stata effettuata la rivalutazione, per il valore complessivo dei beni ammortizzabili che risulta dal bilancio o rendiconto dell'esercizio in cui viene effettuata la rivalutazione ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, e sottraendo al valore così calcolato il valore medio degli ammortamenti dedotti nel bilancio o rendiconto dei tre esercizi precedenti quello in cui è stata effettuata la rivalutazione.

2. Per capitale proprio si intende quello definito dal terzo e quarto comma dell'articolo 3 della legge 19 marzo 1983, n. 72, comprensivo anche delle riserve e fondi che il terzo comma dello stesso articolo 3 esclude dal computo, ma al netto delle riserve costituite in base a precedenti leggi di rivalutazione e di ogni altra rivalutazione.

3. In caso di realizzo dei beni il residuo onere fiscale di cui al comma 1 deve essere corrisposto in sede di dichiarazione relativa all'esercizio di realizzo, e il saldo

attivo imponibile non ancora assoggettato ad imposizione è ridotto in misura corrispondente.

4. Se il saldo attivo viene attribuito ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal comma 1 dell'articolo 3 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della società o dell'ente nella misura proporzionalmente corrispondente alla quota dello stesso saldo attivo non soggetta ad imposizione per effetto del comma 1 del presente articolo, e per l'intero loro ammontare a formare il reddito imponibile dei soci o partecipanti.

5. Ai fini del comma 2 si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale del saldo o della riserva di cui all'articolo 3 abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, dopo le eventuali parti di capitale formate con imputazione di saldi o di riserve di rivalutazione monetaria di cui alla legge 19 marzo 1983, n. 72, e alle leggi precedenti, la parte del capitale formata con l'imputazione del saldo o della riserva di cui all'articolo 3.

6. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi.

7. Qualora la realizzazione del bene rivalutato dia luogo a minusvalenza, la riserva di cui all'articolo 3 è ridotta dell'entità della minusvalenza proporzionalmente corrispondente al saldo attivo non soggetto ad imposizione, ma non oltre l'importo non soggetto ad imposizione della rivalutazione effettuata.

ART. 5.

1. Le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 si applicano, per i beni di cui all'articolo 1 relativi alle attività commerciali esercitate e facendo ad esse riferimento per quanto riguarda i fabbricati, anche alle imprese individuali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate e agli enti pubblici e privati di cui all'articolo 2, lettera c), del de-

creto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, e successive modificazioni, nonché alle società ed enti di cui alla lettera *d*) dello stesso articolo e alle persone fisiche non residenti che esercitano attività commerciali nel territorio dello Stato mediante stabili organizzazioni.

2. Per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità la rivalutazione deve essere effettuata per i beni che risultano acquisiti entro il 31 dicembre 1986 dai registri di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, o da altra documentazione idonea in relazione al periodo di acquisizione, e che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato dal quale risultino i prezzi di costo o di acquisto e la rivalutazione compiuta. tale prospetto deve essere allegato alla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge; copia di esso deve essere allegata al registro degli acquisti di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e conservata con le stesse modalità.

3. Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite ai sensi del presente articolo, nella misura in cui eccede la rivalutazione del capitale proprio effettuata ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 concorre a formare il reddito imponibile, anche ai fini dell'imputazione ai soci a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, secondo i criteri indicati nello stesso articolo 4. Qualora, per i soggetti che fruiscono di regimi semplificati di contabilità, l'entità del capitale proprio non risulti determinabile e documentabile in maniera certa, l'ammontare del saldo attivo imponibile ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 è stabilito in misura pari al 15 per cento dell'intero saldo attivo di rivalutazione.

ART. 6.

1. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 gli amministratori e i sindaci o revisori, o il titolare dell'impresa individuale, sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 100 milioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. In caso di condanna il giudice può applicare la pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del codice penale, per durata non inferiore a un anno e non superiore a tre anni.

TABELLA A.

COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DEI BENI
IN BASE ALL'ANNO DI ACQUISIZIONE

Beni acquisiti precedentemente all'esercizio chiuso nell'anno 1974	6,53
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1974	5,51
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1975	4,69
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1976	3,97
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1977	3,34
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1978	2,93
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1979	2,53
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1980	2,1
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1981	1,77
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1982	1,50
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1983	1,31
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1984	1,18
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1985	1,08
Beni acquisiti nell'esercizio chiuso nel 1986	1,00

N. 684
—**CAPO I.****DISPOSIZIONI CONCERNENTI
L'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE****ART. 1.**

1. Le disposizioni del presente capo si applicano all'imposta sul reddito delle persone fisiche dal primo periodo d'imposta successivo alla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 2.

1. Se i coniugi si avvalgono della facoltà prevista all'articolo 17 della legge 13 aprile 1977, n. 114, ai fini dell'individuazione delle aliquote relative alla parte di reddito di un coniuge che eccede quello dell'altro coniuge si tiene conto soltanto del 50 per cento dell'eccedenza stessa. In tal caso non spetta la detrazione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. La disposizione si applica anche se uno dei coniugi non possiede redditi propri.

2. Nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, o di separazione legale ed effettiva, l'imposta del coniuge con i figli a carico si calcola applicando le aliquote corrispondenti alla metà del reddito imponibile. La disposizione non si applica a partire dal periodo di imposta in cui viene contratto un nuovo matrimonio.

3. Per il primo periodo di imposta e per i tre successivi l'imposta si applica rispettivamente con le aliquote corrispondenti al 70 per cento, al 65 per cento, al

60 per cento e al 55 per cento dell'ammontare del reddito che eccede quello dell'altro coniuge.

ART. 3.

1. Per i possessori di redditi di lavoro dipendente che ne facciano richiesta, tranne nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 2, le ritenute a titolo d'acconto sono effettuate dal secondo mese successivo a quello nel quale è stata fatta richiesta, in misura pari al doppio delle ritenute corrispondenti alla metà dei compensi corrisposti. Nella richiesta il soggetto deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, lo stato di coniugato, indicando le generalità ed il numero di codice fiscale del coniuge, ovvero che si trova nelle condizioni previste nel comma 2 dell'articolo 2. In tal caso non spetta la detrazione di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta anche dal coniuge, il quale non può, se possessore di redditi di lavoro dipendente, chiedere a sua volta la riduzione delle ritenute.

ART. 4.

1. Dopo la lettera *t*) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente lettera:

« *u*) il canone pagato da coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, il cui matrimonio sia stato celebrato in data successiva al 31 dicembre 1984, per la locazione dell'immobile adibito ad abitazione principale nel luogo di residenza della famiglia per un importo cumulativamente non superiore per i due coniugi al limite di lire quattro milioni di cui alla precedente lettera *d*). La de-

duzione è ammessa per i canoni pagati nell'anno di celebrazione del matrimonio e nei successivi dieci. A partire dal sesto anno successivo a quello di celebrazione del matrimonio la deduzione, fermo restando il suddetto limite di quattro milioni, è ammessa in misura pari al cinquanta per cento dei canoni pagati. Nei casi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio o di separazione legale ed effettiva, la deduzione spetta al genitore con figli a carico fino al periodo di imposta in cui viene contratto un nuovo matrimonio. Se i figli sono a carico di entrambi i genitori la deduzione spetta a ciascun genitore per un importo non superiore a due milioni di lire. Indipendentemente dal fatto che il canone sia pagato da uno o da entrambi i coniugi, la deduzione spetta pro-quota ad entrambi. Se uno dei coniugi rinuncia in tutto o in parte alla deduzione, la stessa spetta all'altro coniuge purché la rinuncia risulti da atto scritto allegato alla dichiarazione. Il diritto alla deduzione non spetta a partire dal periodo di imposta successivo a quello di compimento del quarantesimo anno di età, ferma restando la deduzione nel suo intero ammontare per l'altro coniuge se ne ricorrono le condizioni ».

CAPO II.

NORME PER LA PREVENZIONE DELL'EVASIONE FISCALE

ART. 5.

1. Nei procedimenti amministrativi e nei giudizi civili e amministrativi la dichiarazione dei redditi fa stato contro il dichiarante quanto ai redditi posseduti e al loro ammontare. Chi non ha presentato la dichiarazione non è ammesso a provare il possesso di redditi di ammontare superiore al minimo imponibile.

2. Nella applicazione del comma 1 non si tiene conto delle rettifiche e degli accertamenti di ufficio dell'amministrazione finanziaria.

ART. 6.

1. Le disposizioni dell'articolo 5 non si applicano ai redditi esenti e a quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta.

ART. 7.

1. Gli articoli 5 e 6 si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

N. 5017

ART 1.

1. Dopo l'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« ART. 55-bis. — (*Interessi dovuti per omissione, incompletezza e infedeltà della dichiarazione*). — 1. Sulle maggiori imposte dovute in relazione alle integrazioni della dichiarazione dei redditi, presentate dal contribuente su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, si applica, in luogo delle sanzioni previste negli articoli 46 e 49, l'interesse del 4 per cento mensile per i primi quattro mesi e del 3 per cento mensile per ogni mese solare successivo fino al dodicesimo. L'interesse deve essere determinato dallo stesso contribuente nella dichiarazione integrativa, a pena di inammissibilità della medesima, salvo che si tratti di errori materiali; la dichiarazione deve altresì contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli specifici elementi reddituali oggetto di integrazione conformemente al modello di cui al presente comma.

2. Le disposizioni del presente articolo non possono avere applicazione ove siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche nonché siano state notificate richieste di chiarimenti e informazioni ai sensi dell'articolo 32, ovvero siano iniziate indagini penali, anche preliminari, per i reati di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche e integrazioni.

3. Le disposizioni non possono altresì essere applicate qualora il contribuente sia stato prescelto in base ai criteri selettivi di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. A tal fine le liste dei contribuenti

selezionati per l'accertamento vengono annotate in plico sigillato conservato presso il competente ispettorato compartimentale delle imposte dirette. La dichiarazione integrativa presentata da tali soggetti si considera inefficace qualora presentata a partire da dieci giorni prima della data in cui è stata predisposta la lista suddetta.

4. In caso di mancato versamento delle somme dovute a titolo di imposta e d'interesse si applicano gli articoli 92, primo comma, secondo periodo, e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche e integrazioni ».

ART. 2.

1. Al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« i) gli interessi di cui all'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

2. All'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Gli interessi di cui ai commi precedenti non si applicano sulle maggiori imposte dovute in relazione alle dichiarazioni integrative di cui all'articolo 55-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ».

ART. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: « doveva essere computata », sono aggiunte le seguenti: « a condizione che le predette ridotte soprattasse siano corrisposte dal contribuente entro i termini suddetti mediante apposito modulo approvato con decreto del Ministro delle finanze ».

ART. 4.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

« Gli adempimenti di cui al primo comma possono essere altresì regolarizzati mediante dichiarazioni integrative di quella di cui all'articolo 28, presentate dal contribuente su apposito modello approvato con decreto del Ministro delle finanze entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine di 30 giorni dalla presentazione della dichiarazione annuale; in tal caso sulla maggiore imposta dovuta si applica l'interesse del 4 per cento mensile per i primi 4 mesi e del 3 per cento mensile per ogni mese solare successivo, fino al dodicesimo. L'interesse deve essere determinato dallo stesso contribuente nella dichiarazione integrativa, a pena di inammissibilità della medesima, salvo che si tratti di errori materiali; la dichiarazione deve altresì contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione degli specifici elementi reddituali oggetto di integrazione, conformemente al modello di cui al presente comma. Le disposizioni del presente comma non si applicano quando siano iniziati accessi, ispezioni e verifiche, nonché quando siano state notificate richieste di informazioni e chiarimenti ai sensi del numero 2) del secondo comma dell'articolo 51, ovvero siano iniziate indagini penali, anche preliminari, per i reati di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche e integrazioni. Il presente comma non si applica altresì qualora il contribuente sia stato prescelto in base ai criteri selettivi di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146. A tal fine le liste dei contribuenti selezionati per l'accertamento vengono annotate in plico sigillato conservato presso il competente ispettoreato compartimentale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari. La dichiara-

zione integrativa presentata da tali soggetti si considera inefficace qualora presentata a partire da dieci giorni prima della data in cui è stata predisposta la lista suddetta ».

ART. 5.

1. Le sanzioni penali di cui al decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modifiche e integrazioni, non si applicano sugli elementi reddituali e sulle operazioni imponibili oggetto di dichiarazioni integrative ai sensi dell'articolo 55-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e del secondo comma dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

ART. 6.

1. I termini per l'accertamento delle imposte dirette e dell'IVA sono prorogati di dodici mesi nei confronti dei soggetti che hanno presentato le dichiarazioni integrative di cui agli articoli 1 e 3.